

VISITE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE INIDONEO

ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICATIVE

dal sito SNALS, 25 dicembre 2003

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta per emanare ulteriori istruzioni operative in tema di accertamento sanitario nei confronti del personale docente, espletato allo scopo di verificarne l'inidoneità allo svolgimento delle mansioni di istituto in applicazione dell'art. 35 della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

Esse saranno diramate d'intesa con il MIUR e fanno seguito a precedenti indicazioni del medesimo Dicastero.

In sintesi, sono:

- la competenza in merito alla pronuncia sull'idoneità o meno ai compiti di istituto del personale docente è della commissione medica ASL. Pertanto, le commissioni mediche di verifica sottopongono a visita gli insegnanti solo in presenza di inidoneità emanata dalla commissione medica operante presso le Aziende Sanitarie Locali;
- la commissione medica di verifica può certificare l'inidoneità assoluta a qualsiasi mansione del docente visitato. Essa è da considerarsi valevole e costituisce valutazione sanitaria definitiva ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/95, recante norme per l'attribuzione della pensione di inabilità, non dipendente da causa di servizio, in presenza dei prescritti requisiti contributivi;
- nell'esigenza di specificare nella determinazione conclusiva del verbale di accertamento se l'inidoneità riscontrata abbia carattere permanente oppure temporanea, nella modulistica predisposta sarà inserita un'apposita specificazione circa la connotazione della permanenza o di temporaneità dell'inidoneità riscontrata a seguito della visita;
- ai fini del nuovo contratto di utilizzazione in altri compiti, si provvederà ad inserire nella nuova modulistica, un apposito riquadro, nella quale la commissione medica di verifica indicherà le eventuali limitazioni e/o prescrizioni cui il docente deve attenersi nello svolgimento delle nuove mansioni assegnate;
- il provvedimento dell'autorità scolastica, con il quale viene recepita la valutazione sanitaria, è atto definitivo, avverso il quale è ammesso ricorso unicamente davanti al Giudice del Lavoro; il verbale contenente il giudizio sanitario, in assenza di specifiche disposizioni normative, non appare impugnabile direttamente in via amministrativa;
- in caso di assenza sia alla prima visita e/o di mancata presentazione dell'interessato anche al secondo avviso di visita, deve essere fornita opportuna comunicazione all'autorità scolastica;
- la seduta della commissione medica di verifica e le deliberazioni da essa adottate sono valide se sottoscritte esclusivamente da medici civili convenzionati, in numero pari ad almeno 3 unità.